



Gruppo Consiliare MISTO
Cà Farsetti n. 4136 – 30124 Venezia
Tel. 041/2748666
mail: gruppomisto@comune.venezia.it



**Alla Vicesindaco
Assessore alle Politiche della Residenza
Luciana Colle
Ca' Farsetti - Venezia**

Venezia, 16 novembre 2017
P.G. 560034 /2017 del 17/11/2017

Oggetto: Bando di Concorso - Anno 2017 - per gli Alloggi del P.I.R.U.E.A. Lido - Nucleo N. 4, Via Pividor. Criteri di assegnazione degli alloggi pubblici di via Pividor al Lido di Venezia in riferimento ai contenuti della Carta dei Diritti Fondamentali UE e alla legislazione regionale.

Gentile Vicesindaco,

facciamo riferimento al bando in indirizzo per inoltrarle alcune considerazioni pervenuteci da Cittadini che si richiamano ad alcuni loro diritti non riconosciuti.

Al fine di una maggior chiarezza riteniamo utile riepilogare dapprima alcune questioni e sottoporle poi le considerazioni.

1. l'Amministrazione comunale ha aperto il bando di concorso per l'accesso a n. 18 alloggi di proprietà comunale (n. 6 in vendita, n. 8 in locazione con patto di futuro acquisto, n. 4 in locazione) frutto di un intervento di *social housing* (ovvero di una iniziativa convenzionata con operatore privato ricadente in quanto previsto dal decreto del ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 relativo alle caratteristiche e requisiti da assicurare all'"alloggio sociale"). La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 6 dicembre, siamo, quindi, in presenza di un bando ancora aperto;
2. i criteri per l'accesso (requisiti e priorità) sono stati definiti con deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 29.06.2017 e quindi applicati nel bando con determinazione dirigenziale 1528 del 19.10.2017;
3. in detti provvedimenti non si specifica se e in quanto debbano applicarsi le disposizioni per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale veneta 10/1996, ovvero se la deroga ivi prevista all'art. 1, comma 3, lettera b), relativamente alla "edilizia agevolata-convenzionata", debba applicarsi non solo agli alloggi di proprietà privata realizzati sulla base della convenzione pubblico-privato che ha regolato l'intervento di *social housing* ma anche alla porzione di alloggi acquisita dall'Amministrazione comunale in base a detta convenzione. Specifichiamo che, a parere di chi scrive, parrebbero rientrare piuttosto tra quelli di cui all'art. 1, c. 1 di detta legge (**realizzati, recuperati o acquistati da enti pubblici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica**) e dunque assoggettati alle modalità di assegnazione ivi previste;



4. non risulta che la Regione Veneto abbia specificatamente disciplinato i “*requisiti per l’accesso e la permanenza nell’alloggio sociale*” come previsto all’art. 2, c. 1 del citato d.m. 22.04.2008 (G.U. 146/2008) e dunque, in mancanza di tali specificazione dovrebbe applicarsi in toto la citata legge regionale 10/1996;
5. tra i criteri di priorità adottati dall’Amministrazione comunale, appare del tutto dirimente il punteggio di punti 15 attribuito ai richiedenti con nucleo familiare composto da persone di età non maggiore di anni 40, cumulabile con altre situazioni (punti 10 per residenza o attività lavorativa nel comune, punti 5 per sfratto esecutivo o sim., punti 5 per partecipazione senza esito ad altro bando nello stesso ambito territoriale) ed è evidente che, il sistema di priorità, così allestito, appare del tutto penalizzante per le altre fasce d’età potenzialmente interessate.

Ora, pur non volendo porre in discussione l’opportunità di una attenzione particolare alle fasce giovanili per consentir loro di accedere all’abitazione, anche allo scopo di riconformare una normale *piramide delle età* in un territorio effettivamente caratterizzato da un sensibile invecchiamento della popolazione, siamo costretti ad osservare che si è qui in presenza di una reale penalizzazione delle fasce d’età superiori che di fatto restano escluse.

Là cosa non è nuova: sulla base di analoghi criteri di priorità, si è già concretizzato recentemente l’esecuzione del bando per l’assegnazione degli alloggi del complesso Istituto Coletti a Cannaregio ma ciò non toglie che si configuri come discriminazione, in base all’età, espressamente vietata dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (art. 21).

L’articolo 21, infatti, declina specificatamente riguardo anche all’età anagrafica il principio di eguaglianza e “*pari dignità sociale*” dei cittadini a prescindere dalle “*condizioni personali*” statuito all’art. 3 della Costituzione così come stabilisce anche lo Statuto comunale che impegna l’Amministrazione ad assicurare le “*pari opportunità*” (art. 2).

Segnaliamo, inoltre, un’altra criticità del bando in parola, riscontrabile laddove tra i requisiti si prevede che i destinatari non debbano godere di “*titolarità di diritti di proprietà su proprietà immobiliari per una quota pari al 100% dell’immobile stesso e/o titolarità di usufrutto, uso e abitazione su alloggi/ubi ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale*”.

La norma pare di “*garanzia*” ma, in realtà, non evita la possibilità che possano accedere a tali alloggi anche:

- proprietari in quota parziale - ma economicamente anche significativa - di immobili sul territorio nazionale;
- proprietari di immobili in altri paesi (cittadini italiani con proprietà all’estero e cittadini dell’Unione Europea ovvero di altri paesi che in presenza di determinati requisiti di legge possono partecipare al bando in parola e che verosimilmente possono essere proprietari di immobili ed alloggi nel loro rispettivo paese), giova sottolineare in proposito che le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 possono essere utilizzate anche dai cittadini non italiani della UE, mentre per i cittadini di altri paesi vale quanto previsto all’art. 3, commi 3 e 4 del, citato D.P.R. 445/2000.

Molte delle criticità suesposte, ci appaiono ora tuttavia limpidamente risolte dalla recentissima legislazione regionale in materia di alloggi pubblici (legge regionale veneta 39/2017) che - a bando tuttora aperto - sancisce i criteri operativi proprio nel senso che sopra in sostanza si auspicava.

CITTA' DI
VENEZIA



Gruppo Consiliare MISTO
Cà Farsetti n. 4136 – 30124 Venezia
Tel. 041/2748666
mail: gruppomisto@comune.venezia.it



Si vedano in particolare l'art. 2, lett. h) (competenza regionale sulla definizione dei parametri di accesso), art. 21, c. 1, lett. a (ambito di applicazione sugli alloggi realizzati, recuperati o acquistati), art. 25, c. 2, lett. c) (requisiti di accesso rispetto alla proprietà di immobili in Italia e all'estero).

A nostro avviso, non vi è dubbio, dunque, che vi siano le condizioni, non solo di opportunità, per revocare il bando in oggetto e riformularlo rapidamente in aderenza anche alle “nuovissime” disposizioni regionali.

Distinti saluti

Consiglieri Comunali Gruppo Misto
Renzo Scarpa Ottavio Serena